



COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 5 dicembre 2025

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 dicembre 2025

Pubblicato in Milano il 5 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin

" " " N. 26

SERIE BKT

Gara del 4 dicembre 2025 – Recupero decima giornata andata

A) RISULTATI DI GARE

Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Juve Stabia-Bari 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

71/185



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del recupero della decima giornata andata i sostenitori della Società **Juve Stabia** ha, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 1° del primo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **BARI** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti

b) CALCIATORI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CORREIA Omar (Juve Stabia)

PISCOPO Kevin (Juve Stabia)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CASTROVILLI Gaetano (Bari)

PIEROBON Christian (Juve Stabia)

SECONDA SANZIONE

CACCIAMANI Alessio (Juve Stabia)

DORVAL Emile Mehdi (Bari)

PARTIPILO Anthony (Bari)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPN delle società.

Il Giudice Sportivo
avv. *Emilio Battaglia*

“ ” ”